

NOTIZIE UTILI

INPS: PROSEGUE L'AGGIORNAMENTO DELL'ESTRATTO CONTO DEGLI STATALI

L'Inps con la Circolare 101/2017 con la quale l'istituto avverte che è iniziata la sistemazione delle posizioni assicurative di circa 320mila dipendenti pubblici ricadenti nel cd. Lotto 4 tra cui: gli iscritti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nati fino al 1955; il personale delle Università, statali e non statali; il personale dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane. Per gli iscritti dipendenti di Università e Agenzia delle Entrate, il nuovo sistema è adottato a regime dal 1° settembre 2017, data oltre la quale le amministrazioni **non devono più trasmettere il modello PA04** con le informazioni necessarie alla liquidazione della pensione.

AGENZIA DELLE ENTRATE: COMPLIANCE 2013 IN PARTENZA ALTRE 100MILA LETTERE

I contribuenti, ricevuta la comunicazione, possono chiedere ulteriori informazioni o spiegare il perché delle anomalie emerse dai controlli incrociati rivolgendosi ai Cam (Centri di assistenza multicanale) e agli uffici territoriali delle Entrate. L'eventuale documentazione può essere trasmessa all'Agenzia utilizzando il canale di assistenza Civis. Nel caso in cui gli errori riscontrati siano effettivi, i destinatari possono regolarizzare la loro posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, istituto che la legge di stabilità 2015 ha profondamente modificato, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, in assenza di cause ostative, di sanare la propria posizione senza limiti temporali, ossia fino al termine per l'accertamento, con il beneficio della riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda dell'intervallo intercorso tra la data della violazione e l'intervento correttivo.

SPESE FREQUENZA UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università (circolare 18/E del 6 maggio 2016, risposta 2.3). Fisco Oggi 28/06/17.

DETRAZIONE LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: NO PER IL MASTER

Per usufruire della detrazione Irpef del 19%, relativa ai canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir), oltre al rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalle legge, è altresì necessario che lo studente sia iscritto a un corso di laurea. La detrazione, quindi, non spetta allo studente iscritto a un master universitario. Fonte: Fisco Oggi 27/06/2017.

Parte Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ecco che fine faranno i rapporti pendenti

Dal 1° luglio il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione manderà definitivamente in pensione Equitalia. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del consiglio dei ministri recante l'approvazione dello statuto del nuovo ente (sotto allegato). Così da domani, le società del gruppo Equitalia saranno ufficialmente sciolte e l'esercizio delle funzioni passerà in capo all'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se al momento la maggiore attenzione è puntata alla "governance" dell'ente, dunque alla nomina dei membri del direttorio, sono ben altri i dubbi che attanagliano i contribuenti, ad esempio che fine faranno i propri debiti e cosa in concreto cambierà con questo passaggio di testimone.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, cosa cambia?

È stato il decreto fiscale 193/2016, convertito nella Legge 225/2016, a disporre la soppressione di Equitalia, ma, "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione", il nuovo ente subentrerà a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia".

Ciò significa che tutti i rapporti pendenti, comprese cartelle relative a tributi erariali o locali (Tasi, Imu, Tari e così via), le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso non si estingueranno o spariranno in alcun modo, bensì saranno trasferiti ed "ereditati" dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione).



Il nuovo ente si prospetta ben più "aggressivo" stante i suoi maggiori poteri che si concretizzeranno in modalità di riscossione semplificate e potenziate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà utilizzare i dati già in suo possesso, *"anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale"*, quindi potrà accedere alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e anche a quella dell'INPS, così da venire a conoscenza di tutti i dati sul rapporto di lavoro al fine di pignorare stipendi, pensioni, indennità, ecc. (da un articolo curato Lucia Izzo - studio Cataldi)

Il supplemento di pensione

Cos'è il supplemento di pensione

Il supplemento di pensione è una somma aggiuntiva che l'Inps può liquidare dietro domanda del pensionato in forza della contribuzione versata successivamente alla data di decorrenza della pensione.

Se, dopo il versamento del primo supplemento, il pensionato continua a versare contributi, l'Istituto liquida ulteriori supplementi.

Beneficiari del supplemento di pensione

Del supplemento di pensione possono quindi godere tutti i pensionati che continuano ad effettuare dei versamenti contributivi a favore dell'Inps anche dopo la decorrenza della loro pensione.

Ciò, però, con la precisazione che per i pensionati della Gestione separata la possibilità di domandare il supplemento di pensione è limitata ai soli i contributi che gli stessi abbiano versato, sempre dopo il pensionamento, nella medesima gestione.

Se il pensionato decede, i supplementi di pensione vengono computati per misurare l'ammontare della pensione ai superstiti.

Requisiti necessari

In ogni caso, affinché il pensionato possa ottenere il supplemento di pensione per i contributi che abbia versato dopo il suo pensionamento sia nell'AGO che nella Gestione Lavoratori Autonomi, è necessario che la decorrenza della pensione o il versamento di un precedente supplemento abbiano avuto luogo almeno cinque anni prima. È inoltre necessario che l'interessato abbia raggiunto il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni, a meno che il supplemento non sia liquidato nella gestione separata.

Tuttavia, il pensionato ha la possibilità, per una sola volta, di richiedere che il supplemento sia liquidato dopo che siano trascorsi non cinque ma due anni dalla decorrenza della pensione o dalla liquidazione del precedente supplemento, pur sempre se lo stesso ha raggiunto l'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Il supplemento di pensione nella gestione speciale

Va a questo punto precisato che, ai sensi dell'articolo 26 della legge numero 613/1966, i supplementi per contribuzione di Gestione speciale da liquidare su una pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria possono riguardare anche la contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione.

Come fare domanda

Per poter beneficiare del trattamento di pensione è necessario inoltrare apposita domanda all'Inps in maniera telematica.

A tal fine è possibile utilizzare, innanzitutto, i servizi telematici messi a disposizione sul portale dell'Istituto e accessibili mediante le credenziali personali del cittadino.

È poi possibile, in alternativa, contattare il contact center al numero gratuito 803164 da rete fissa o al numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

Quando viene liquidato il supplemento di pensione

La decorrenza dei supplementi di pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'interessato ha presentato la relativa domanda all'Inps.

La disciplina specifica, tuttavia, cambia sulla base di diversi fattori, essendo influenzata sia dalla effettiva decorrenza, che dalla contribuzione utilizzata, che della pensione sulla quale devono essere liquidati.

Come viene calcolato il supplemento di pensione

A differenza di quanto avviene per la quota di supplemento relativo alle anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011 (sulle quali la legge Monti-Fornero non ha inciso), per

quelle successive, ai fini del calcolo della quota di supplemento si utilizza il sistema contributivo.

Si precisa che l'importo del supplemento si somma all'importo della pensione anche ai fini della tredicesima mensilità, e che, se è versato a un soggetto titolare di pensione integrata al trattamento minimo, è assorbito da quest'ultimo, con corresponsione dell'eccedenza al pensionato in caso di parziale assorbimento.

Licenziamento: ora arriva anche via WhatsApp

Per il Tribunale del Lavoro di Catania il licenziamento intimato via chat assolve all'onere della forma scritta

Si può essere licenziati con un semplice messaggio su Whatsapp? A quanto pare sì. A sancirlo è il Tribunale del Lavoro di Catania con una pronuncia del 27 giugno scorso, giudice Mario Fiorentino, che farà senz'altro discutere.

La vicenda

La vicenda, resa nota dai legali dell'azienda, vede protagonista una ex dipendente che avendo ricevuto la notizia del suo licenziamento via Whatsapp aveva presentato ricorso in tribunale. Ma il giudice catanese ha rigettato il ricorso. "La pronuncia – spiega soddisfatto ad Adnkronos l'avvocato Giovanni Lotà che insieme alla collega Tiziana Castelli rappresentavano l'azienda – dimostra come anche il diritto deve fare i conti con le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione come WhatsApp e i social media che fanno ormai parte integrante della quotidianità di ognuno e che non possono non vedersi riconosciuti un valore anche "giuridicamente rilevante".

Licenziamento su Whatsapp, equivale a forma scritta

Il licenziamento intimato via chat, per il giudice Fiorentino, è ammissibile giacché "assolve l'onere della forma scritta" trattandosi di un "documento informatico", per di più con la prova dell'avvenuta ricezione (ossia l'impugnativa presentata dal dipendente).

Per il tribunale, si legge nel provvedimento, la modalità utilizzata dall'azienda datrice, nel caso di specie, "appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame – giacché - la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca come del resto dimostra la reazione da subito manifesta dalla predetta parte".

Arrivano i vigili a pagamento

I privati che chiedono l'assistenza della polizia per gli eventi che organizzano dovranno pagarla di tasca propria

I privati che organizzano manifestazioni da ora in poi non potranno più avvalersi del sostegno gratuito dei vigili urbani, considerato che il testo della manovrina, convertito nella legge numero 96/2017, prevede che i Comuni dovranno essere rimborsati delle spese sostenute per l'invio della polizia municipale presso le sedi dell'evento.

Addio ai libretti di risparmio al portatore

Dal 4 luglio 2017, stop all'emissione dei libretti al portatore bancari e postali. Ecco cosa deve fare chi ne è già in possesso

A partire dal 4 luglio 2017 non sarà più possibile l'emissione di libretti al portatore sia da parte della banca che della posta e, chi ne è in possesso, dovrà provvedere alla estinzione entro il 31.12.2018 o trasferendo le relative somme in esso depositate in un conto corrente oppure richiedendole "cash".

Dal 4 luglio 2017 solo libretti nominativi

L'unica forma di libretto di risparmio ammessa sarà solo quella del libretto nominativo cioè intestato a chi ne è in possesso.

Le disposizioni per la prevenzione del riciclaggio

Il dlgs n. 231/2007 ha recepito, infatti, la IV direttiva europea in tema di risparmio e prevenzione del riciclaggio internazionale e del finanziamento al terrorismo, la quale prevede che "è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018".

L'istituto di credito, pertanto, dovrà eseguire, prima di rilasciare il libretto nominativo, una rigorosa procedura volta all'identificazione sia del richiedente che del beneficiario.

Anaste, firmato il nuovo contratto nazionale



Il 3 luglio scorso in Roma, presso la Sede di Anaste (Associazione nazionale strutture terza età) è stato sottoscritto il Testo definitivo del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo (ANASTE), del 12 aprile 2017, per il triennio 2017-2019. È quanto si legge in un comunicato dell'Anaste nel quale si spiega che il contratto è stato sottoscritto da Anaste (Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età), nella persona del Presidente, Alberto De Santis, su delega del Consiglio nazionale, e dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali); SNALV Confsal (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori); CONFISAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori); CONFELP (Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati); CSE (Confederazione Indipendente Sindacati Europei); CSE Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione CSE); CSE Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa). Il testo inizialmente pubblicato presso il CNEL, è stato oggetto di ulteriori revisioni e integrazioni per effetto dei verbali sottoscritti dalle parti sociali in data 15 maggio 2017 e 03 luglio 2017. «Dopo ripetuti incontri e trattative - si legge nel comunicato - con la Delegazione guidata coordinata dal Dott. Marco Carlomagno, ANASTE ha raggiunto un accordo anche con C.S.E., C.S.E. Sanità e C.S.E. Fulscam che, dopo aver apprezzato i contenuti del CCNL ANASTE, hanno ritenuto di sottoscriverne il testo definitivo, unitamente alle OO.SS. già firmatarie. La firma apposta dal Sistema Confederale C.S.E. - largamente rappresentativo dei diritti e degli interessi delle diverse professionalità (Infermieri, Fisioterapisti, Dirigenti Medici, ecc.) cui il CCNL ANASTE trova applicazione - conferma il valore e la qualità del testo contrattuale, che rappresenta un giusto equilibrio tra interessi del Settore Socio-sanitario-assistenziale ed il miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. Con spirito costruttivo, dunque - prosegue l'Anaste - tutte le parti sociali firmatarie hanno consentito il rinnovo del CCNL ANASTE, con riconoscimento ai lavoratori interessati di un congruo adeguamento economico e, unico caso nel settore, di un trattamento di Sanità Integrativa obbligatorio in loro favore, anche per effetto del convenzionamento di ANASTE con la Società di Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo". Dopo sette anni di immobilismo, "non imputabile ad ANASTE ed agli odierni firmatari", il testo, conclude il comunicato, nella sua versione definitiva, "contribuirà certamente all'efficienza dei servizi resi dalle Strutture Associate ad ANASTE, ad una maggiore tutela degli ospiti, nonché ad un generale miglioramento delle condizioni dei lavoratori».

LICENZIAMENTO

Se il licenziamento è illegittimo ma nel frattempo il lavoratore ha ottenuto la pensione...

Il conseguimento della pensione di anzianità non è una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato posto che l'incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca esclusivamente sul diverso piano previdenziale. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16350/17 depositata il 3 luglio. La vicenda. La Corte d'appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo...

MOBBING

E' l'intento persecutorio che caratterizza il mobbing

Il mobbing è configurabile laddove il datore di lavoro ponga in essere comportamenti persecutori sistematicamente diretti contro il lavoratore con intento persecutorio, comportamenti che abbiano determinato un evento lesivo per la salute o la personalità del lavoratore. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16335/17 depositata il 3 luglio. La vicenda. La Corte d'Appello di Lucca confermava la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda...

BONUS PRIMA CASA

Prima casa, donazione non fa sempre rima con agevolazione

Con la risoluzione n. 86/E diramata il 4 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus non spetta al contribuente che, avendone già fruito in relazione a un acquisto oneroso, lo richieda in relazione a una donazione. La regola secondo cui chi riceve in donazione un immobile e poi ne acquista un altro a titolo oneroso può fruire in entrambi i casi dei benefici



prima casa, non vale quando i due trasferimenti hanno ordine inverso. Ovvero, nel caso speculare, in cui a seguito di un acquisto agevolato posto in essere a titolo oneroso, il contribuente acquisti altro immobile a titolo gratuito, non è riconosciuto il diritto all'agevolazione anche per il secondo acquisto. È questo quanto emerge dalla risoluzione n. 86/E pubblicata ieri pomeriggio dall'Agenzia delle Entrate.

Bonus prima casa. Secondo il parere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, nel secondo caso, a differenza del primo, non sussisterebbero le condizioni previste dalla legge per la fruizione dei benefici in quanto il contribuente risulta già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni. L'unica soluzione per godere del bonus in relazione alla successiva donazione, è vendere l'immobile acquistato a titolo oneroso entro un anno dalla donazione. Si tratta della nuova ipotesi contemplata dalla Stabilità 2016 (art. 1, comma 55, L. 208/2015) che consente al contribuente di fruire delle agevolazioni 'prima casa' in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione, tuttavia, che si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Tale novità, secondo quanto precisato dall'Agenzia, opera anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" in sede di successione o donazione. «Pertanto» si legge nella risoluzione in commento, «il contribuente che ha già acquistato una abitazione a titolo oneroso, fruendo delle agevolazioni 'prima casa', potrà richiederle nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi a rivendere, entro l'anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato, l'immobile preposseduto».

LAVORO SUBORDINATO

I lavoratori occupati part-time maturano la stessa anzianità contributiva dei lavoratori full-time

Nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico non possono essere esclusi, dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro, in tal senso dovendosi intendere, in conformità alla normativa euro unitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08), l'art. 7, comma 1, della l. n. 638 del 1983 "ratione temporis" applicabile. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16677/17, pubblicata il 6 luglio. La vicenda. Una lavoratrice dipendente di società aerea in regime di part-time verticale ciclico, domandava il riconoscimento dell'anzianità...

ARAN SEGNALAZIONI

REGIONI AUTONOMIE LOCALI_1934_Orientamenti Applicativi

Le quattro giornate di riposo previste dall'art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, ove non siano richieste né fruite dal dipendente nell'anno solare di maturazione, fermo restando che le stesse non possono essere retribuite sia perché la mancata fruizione non è avvenuta per ragioni di servizio, sia perché non è possibile ricorrere all'istituto della monetizzazione per effetto della legge n.95/2012, possono essere trasportate nell'anno successivo, sulla base della loro assimilazione alle giornate di ferie?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.

L'art.18 del CCNL del 6.7.1995, ha contrattualizzato gli effetti della legge n.937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell'anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche a ulteriori quattro giorni di riposo, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977.

In tal modo, qualificando le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo, in virtù di tale art.18, le stesse sono state sostanzialmente assimilate alle ferie, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Cons.Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualificava tali giornate non come permessi ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione).

Tuttavia l'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle 4 giornate di festività sopresse e quello generale delle ferie, dato che questa è limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (maturazione di giorni nel corso dell'anno; importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione). Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 18 del CCNL del 6.7.1995 prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di "riposo" corrispondenti alle festività sopresse (comma 6).

Ma ciò che rileva principalmente è che proprio l'art. 18, comma 6, espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività sopresse sono: "...da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata legge n.973/77".

Proprio tale riferimento espresso consente di affermare che, sulla base di tale ultima legge, i giorni di riposo devono essere fruiti esclusivamente nell'anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelli maturati in un anno nell'anno successivo.

Sentenza n. 121 del 26/5/2017 Pubblico impiego – disciplina delle prestazioni di lavoro – competenza esclusiva del legislatore statale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte stabilisce l'incostituzionalità dell'art. 21 comma 7 L. n. 4/2010 della regione Puglia in riferimento all'art. 117 comma 1 lett. l) della Costituzione. La suddetta legge infatti, disciplinando il rapporto di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari ha invaso la competenza, in materia di ordinamento civile, riservata, dalla norma costituzionale, al legislatore statale.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 13178 del 25/5/2017 Fondazioni IRCCS – d.lgs. n. 288/2003 art. 11 - natura del rapporto di lavoro

Nella sentenza la Corte chiarisce la natura del rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni IRCCS. Dicono i giudici: "L'art. 11 del d.lgs. n. 288/2003, prevede al primo comma che il rapporto di lavoro del personale delle suddette Fondazioni ha natura privatistica. La disposizione prosegue aggiungendo che il personale già dipendente alla data di trasformazione degli IRCCS in Fondazioni IRCCS mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni che invece opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità."

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 13800 del 31/5/2017 Pubblico impiego privatizzato – revoca dell'atto di impiego – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

"In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revoca un incarico, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro". Stabilendo questo principio di diritto la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva accolto il ricorso di un professore avverso l'istituto scolastico presso il quale svolgeva attività di supplenza temporanea. L'Istituto, dovendo coprire due posti per supplenza temporanea, aveva convocato le persone presenti in graduatoria, e di queste si erano presentati solo il 1° ed il 3° dei soggetti utilmente collocati. Il ricorrente era il terzo collocato. L'istituto aveva quindi sottoscritto i due contratti di lavoro. Successivamente il 2°

collocato aveva dimostrato di non essersi presentato solamente perché non aveva ricevuto in tempo utile la convocazione. Di qui la revoca, da parte dell'amministrazione del contratto di lavoro con il ricorrente terzo collocato, la sua conseguente opposizione, fino alla decisione della Suprema Corte.

**Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 14187 del 8/6/2017
Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 – non possono essere computati come ferie godute**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso dell'ATAC, datore di lavoro, avverso la sentenza della Corte territoriale che riteneva illegittima la decurtazione, da questa effettuata, di due giorni di ferie all'anno nei confronti di un lavoratore che aveva goduto dei permessi concessi dalla legge n. 104/1992 per l'assistenza di un familiare disabile. Argomentano i giudici che il lavoratore in questo caso non può essere penalizzato in quanto: "il diritto alle ferie assicurato dall'art. 36, u.c. Cost. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell'assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche.". Gli Ermellini ricordano poi che: "sotto il profilo sistematico, determinante è la considerazione che i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna ed in primis dagli artt. 2, 3, 38 Cost. - ed internazionale - quali sono la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18." Tale decisione riguarda anche il lavoratore pubblico.

**Atto di indirizzo Aran. Nessuna limitazione permessi malattie gravi, estese tutele
08 Luglio 2017**

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha inviato all'Aran l'atto di indirizzo che indica, alla parte pubblica, le linee ed i criteri direttivi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e, in particolare, del comparto delle Funzioni centrali.

In un articolo di stampa viene riportato che l'atto di indirizzo conterrebbe una riduzione delle tutele per chi è affetto da "gravi patologie che richiedono terapie salvavita".

Vista la delicatezza del tema e la sua rilevanza sociale, il Ministero desidera chiarire quali siano, al riguardo, i reali contenuti dell'atto di indirizzo.

Attualmente, le disposizioni contrattuali prevedono una speciale tutela per chi, affetto da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Grazie a questa tutela, i giorni nei quali sono effettuate le terapie sono esclusi dal conteggio del cosiddetto "comporto". In pratica, non sono contati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, allo spirare del termine, la risoluzione del contratto.

Questa tutela (l'esclusione dal "comporto") attualmente non si applica anche ai giorni nei quali il dipendente debba assentarsi a causa degli effetti collaterali delle citate terapie: ad esempio, ai giorni di assenza dovuti agli effetti della chemioterapia.

L'atto di indirizzo del Ministro intende risolvere proprio questo problema. Intende cioè ampliare la tutela già prevista ricomprendendovi anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie.

Naturalmente, al fine di evitare una estensione temporale illimitata di tale ulteriore garanzia, lo stesso atto di indirizzo chiede all'Aran di stabilire negozialmente, esclusivamente con riferimento ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, un tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le "ordinarie" giornate di assenza per malattia.

Per tutto quanto sopra chiarito, deve quindi concludersi che:

- la garanzia viene quindi ampliata rispetto al regime attuale delle assenze per terapie salvavita;
- il limite dei giorni di assenza, che effettivamente l'atto di indirizzo prevede, riguarda solo ed esclusivamente la nuova garanzia (prima non prevista) per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie (e non i giorni di terapia).